CAMERA DEI DEPUTATI N. 2444-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(BRANCACCIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MASERA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali

Presentato il 29 aprile 1995

(Relatore: **Giovanni FERRANTE**)

NOTA: *La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 giugno 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 20 giugno 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

ART. 1.

1. E convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° marzo 1995, n. 61.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali, **è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla pubblicazione del bando di concorso ».

All'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli stessi enti locali sono autorizzati ad aumentare per l'anno 1995 l'aliquota dell'ICI fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti dell'anno 1995.

3-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-*bis* valutato in lire 105 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, mediante utilizzo per lire 28 miliardi dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, per lire 26 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, per lire 26 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per lire 25 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione ».

Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 99 del 29 aprile 1995.*

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contributi in favore degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Contributi in favore degli enti locali).

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere

pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di giugno, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 2.

(Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice).

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Trasferimenti erariali agli enti locali).

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, nonché per quelli interessati ad attribuzioni di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994 e per quelli interessati ad eventuali errori.

4. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)* e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio

successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

6. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 5, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno.*
FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*
MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *Il Guardasigilli*: MANCUSO.

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-2444A
Lire 500